



Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2023

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2
2.2. Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale	3

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crlnnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crlnnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 03.07.2023

Deferimento di:

- Paola Massidda;
- Antonio Marino;
- Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. .

(procedimento prot. 29479/594 PFI 22-23)

il Tribunale Federale Territoriale, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera di irrogare:

- 1) alla sig.ra **Paola Massidda**, la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- 2) al sig. **Antonino Marino**, la sanzione di 1 mese di inibizione;
- 3) alla società **Pol. Azzurra Monserrato A.S.D.** la sanzione di euro 200,00 di ammenda.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DECISIONE – udienza del 03.07.2023

Deferimento di:

- **A.S.D. Academy Torres.**

(procedimento prot. 29764/172 PFI 22-23)

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale la A.S.D. Torres Accademy, per rispondere: *“della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1.7.2021 della F.I.G.C.- S.G.S. stagione sportiva 2021-2022 per avere, non rispettando le prescrizioni del suddetto C.U., partecipato al torneo di calcio giovanile “La Nuova Sardegna”, organizzato dalla società ASD Torres Calcio, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale “Vanni Sanna”, dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla F.I.G.C., senza la prescritta autorizzazione federale”.*

All’odierna udienza hanno partecipato il Rappresentante della Procura Federale e il legale della Società deferita che, di concerto hanno richiesto, ai sensi dell’articolo 127 del vigente CGS l'applicazione della sanzione di seguito così determinata:

Sanzione base: € 450,00 di ammenda;

riduzione di 1/3 delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 C.G.S.: € 300,00 di ammenda

Il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione; pertanto dichiara l’efficacia dell’accordo.

Il Tribunale, per questi motivi, delibera di applicare, su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 127 del CGS, le seguenti sanzioni sportive:

alla Società **A.S.D. Accademy Torres** l’ammenda di euro 300,00.

2.2.Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 03.07.2023

Reclamo proposto da: Pol. Supramonte

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 82 della Delegazione LND di Nuoro del 08.06.2023

Gara: "Supramonte – Folgore Polisportiva" del 30.05.2023

Competizione: Coppa Giovanissimi Under 15 Provinciali

la Corte, non definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui è presentato in proprio da Devias Gian Mario, Sitzia Egidio, Zizi Giuseppe e Salis Antonello;

- in relazione alla parte in cui il reclamo è stato proposto dalla Polisportiva Supramonte Orgosolo:

1) rigetta il reclamo in relazione alle posizioni della Polisportiva **Supramonte Orgosolo** e di **Devias Gian Mario**;

2) visto l'art. 5 C.G.S. dichiara cessata l'esecuzione della sanzione inflitta a **Sitzia Egidio** in qualità di capitano della Supramonte Orgosolo per essere stato individuato l'autore dell'infrazione in Devias Gian Mario;

3) per l'effetto, uniti i fatti dal vincolo della continuazione, ridetermina la sanzione inflitta a **Devias Gian Mario** nella squalifica fino a tutto il 30.5.2027 precisando che la sanzione inflitta va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e del settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (Art. 35 comma 7).

4) in relazione alle posizioni di **Zizi Giuseppe** e **Salis Antonello**, visto l'art. 50, comma 3, c.g.s. incarica la Procura Federale di svolgere i seguenti specifici accertamenti:

a) individui il tesserato AIA di cui si fa menzione nel referto arbitrale e accerti ragioni, modalità e caratteristiche del proprio intervento negli spogliatoi al termine della gara;

b) accerti le condotte materiali e verbali tenute dai predetti Zizi e Salis all'interno degli spogliatoi con particolare riferimento al comportamento tenuto nei confronti del tesserato AIA intervenuto.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 4 luglio 2023